

Struttura Complessa
Gestione Acquisti

Direttore Dr. Cesarino Panarelli
garecontratti@asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 – Mantova (MN)

Settore Dispositivi medici e presidi medico chirurgici
ospedalieri e ambulatoriali
Responsabile: Claudia Ghidoni Tel. 0376/464903 –
E-Mail claudia.ghidoni@asst-mantova.it

DM 2024/OSP_129-RDO

Mantova, 00/00/0000

Fascicolo n. 2024/ 311 Cl. 1.06.03
CIG (Codice Identificativo Gara): n. _____

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in forma telematica, per l'affidamento della fornitura di agente volumizzante Bulkamid

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, di seguito indicata, per brevità, semplicemente come Amministrazione aggiudicatrice intende procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera b) n. 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all'affidamento della fornitura di Agente volumizzante Bulkamid per soddisfare le esigenze della Struttura di Ostetricia e Ginecologia.

A tal fine con avviso pubblicato in data 25 novembre 2024, sulla Piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL e sul sito web aziendale, è stata avviata indagine di mercato per la fornitura in oggetto al fine di verificare l'eventuale esistenza sul mercato di dispositivi aventi caratteristiche funzionali equivalenti (condizione di infungibilità) ovvero di operatori economici in grado di fornire il dispositivo richiesto (condizione di esclusività) a differenza di quanto risulta a conoscenza di questa ASST.

A seguito della scadenza dei termini, con decreto n. _____ del _____ si è preso atto che l'unica Ditta risultata idonea a presentare offerta per il dispositivo medico oggetto della presente procedura è la Ditta Innovamedica S.p.A. di Roma (RM).

Codesta Spett.le Ditta è invitata, quindi, a presentare la propria miglior offerta per la suddetta fornitura mediante compilazione della scheda allegata alla presente Richiesta di offerta (All.to n. 1).

La fornitura costituisce LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE.

Le condizioni, le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura sono stabilite oltre che nella presente Richiesta di Offerta, nella Scheda di Offerta (All.to n. 1).

I quantitativi ivi indicati sono puramente indicativi e potranno essere variati in rapporto alle reali esigenze di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale, senza che codesta Spett.le Ditta possa pretendere maggiori compensi o indennizzi per quantitativi diversi dal preventivato, essendo i

consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili o ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivati da Aziende del Servizio Sanitario Regionale o tramite convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) o da CONSIP S.p.A..

Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Di conseguenza la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dal suddetto allegato.

L'offerta e la relativa documentazione a corredo dovranno essere trasmesse On Line tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, di seguito indicato, per brevità, semplicemente come Sistema o Piattaforma.

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal documento "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL", dai "Manuali" e dalla DGR n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6 aprile 2011, Allegato A "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di Intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

I suddetti documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it.

DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è fissata in 84 mesi, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e nel contratto.

Per motivate ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, potrà rendersi necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione.

Al termine del periodo di validità contrattuale, l'ASST si riserva di chiedere al fornitore la proroga del contratto per un periodo non superiore a 12 mesi.

In tal caso il fornitore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi patti e condizioni stabilite nel contratto o alle condizioni di mercato nel caso siano più favorevoli per l'ASST.

In ogni caso al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell'art.120, comma 11, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, la facoltà di prorogare il contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della predetta procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo o un grave danno all'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi patti e condizioni previste nel contratto.

IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo stimato del contratto di appalto di cui alla presente procedura è effettuato in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 ed è dunque calcolato tenuto conto dell'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa l'opzione di aumento della fornitura fino alla

concorrenza di un quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dell'opzione di proroga di 12 (dodici) mesi sopra citata.

Il valore complessivo dell'appalto viene quindi stimato in complessivi € 138.000,00, Iva esclusa, ed è così costituito:

- a) valore presunto dell'affidamento: € 84.000,00, Iva esclusa;
- b) Importo opzione "Aumento fornitura" fino alla concorrenza di un quinto dell'importo presunto di affidamento: € 16.800,00, Iva esclusa;
- c) importo opzione eventuale di un ulteriore incremento del 30% dell'importo: presunto di affidamento € 25.200,00, Iva esclusa;
- d) importo opzione di proroga per i successivi 12 (dodici) mesi € 12.000,00, Iva esclusa;

La fornitura oggetto della presente procedura non determina, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., oneri interferenziali.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della presentazione dell'offerta è richiesto l'inserimento in Piattaforma della documentazione di seguito elencata.

Tutta la documentazione (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere allegata, in un'unica cartella, nell'apposito campo della RDO denominato "Documentazione Richiesta".

0.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Documento di gara unico europeo (DGUE elettronico), allegato alla presente (All.to n. 2) nella versione in formato .pdf (di sola cortesia) e nella versione .xml che dovrà essere debitamente compilata collegandosi alla piattaforma Consip.

Per la compilazione ed il caricamento del modello in formato xml si suggerisce di seguire le indicazioni dedicate all'operatore economico reperibili al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/comunicazione/notizie-ed-eventi/DettaglioNews/News2024/nws-17-gen-eprocurement-miap/nws-17-gen-eprocurement-miap>;

2. Dichiarazione amministrativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e firmata digitalmente, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e l'assenza di situazioni ostative alla partecipazione alla procedura e alla successiva eventuale stipula ed esecuzione del contratto di fornitura, utilizzando il Modello allegato (All.to n. 3).

Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal Rappresentante Legale della Ditta o da un Procuratore e in tal caso deve essere prodotta copia della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore delle dichiarazioni.

La scrivente Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 devono essere riferite a tutti i soggetti di cui al comma 3.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico organizzativo ed economico-finanziario (ove previsti) comprovabili mediante i documenti indicati dall'art. 5 della Delibera ANAC del 27 luglio 2022, verrà effettuata attraverso la BDNCP e nello specifico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ove disponibile.

L'operatore economico partecipante alla presente procedura deve quindi essere registrato al FVOE summenzionato, dove dovrà presentare tutta la documentazione richiesta dal presente atto.

3. Dichiarazione firmata digitalmente recante il nominativo ed i riferimenti del produttore, se diverso dal concorrente.

Nel caso in cui il concorrente rivesta la qualifica di rivenditore /concessionario/distributore (in virtù di un titolo esclusivo o limitato, acquisito sulla base di un contratto commerciale- ove esistente-stipulato direttamente con il produttore, di rivendita, concessione o distribuzione autorizzata) è richiesta la produzione di:

- a) Dichiarazione scansionata fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, dalla quale si evinca che il Concorrente è autorizzato a distribuire e commercializzare i prodotti offerti. La predetta dichiarazione potrà essere temporaneamente sostituita da una analoga dichiarazione della Ditta concorrente rivenditrice, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore delegato;
- b) Dichiarazione scansionata fornita dalla Ditta produttrice, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, attestante l'impegno della stessa a mantenere la qualifica di rivenditore al Concorrente per l'intera durata contrattuale

ovvero, in alternativa a tale ultima dichiarazione

- a) Dichiarazione scansionata fornita dalla ditta produttrice, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, attestante l'impegno ad assicurare per l'intera durata contrattuale, la continuità della fornitura direttamente o mediante altro rivenditore concessionario o distributore, qualora per qualsiasi motivo l'aggiudicatario dovesse perdere la suddetta qualifica.

Le predette dichiarazioni di cui ai punti b) e c) possono essere temporaneamente sostituite da analoghe dichiarazioni della ditta concorrente rivenditrice/concessionaria/distributrice, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, firmata digitalmente dal legale rappresentante, con la quale la medesima attesti che, per quanto risulti a sua diretta conoscenza non sussistono ragioni ostative al mantenimento della qualifica di rivenditore del prodotto offerto per l'intera durata contrattuale.

La ditta concorrente si impegna a conservare la documentazione cartacea originale di cui ai suddetti punti, per eventuali controlli.

In caso di aggiudicazione la ditta si impegna a produrre su eventuale richiesta della stazione appaltante la documentazione a comprova delle predette dichiarazioni in quanto disponibile, salvo che il concorrente si trovi nei confronti del produttore in una delle condizioni di cui all'art. 2359 del c.c.

La mancata presentazione di dette dichiarazioni entro il termine che sarà indicato, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di effettuare direttamente gli opportuni controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive.

4. Attestazione firmata digitalmente comprovante l'eventuale esclusività commerciale del prodotto richiesto e la sua infungibilità per quanto risulti al medesimo operatore, con riferimento agli specifici requisiti tecnici richiesti e alle particolari esigenze e finalità dell'acquisto.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente alla eventuale violazione di diritti di brevetto o in genere di privativa commerciale altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'aggiudicatario è obbligato a manlevare e tenere indenne la stessa ASST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'Azienda si impegna ad informare tempestivamente l'aggiudicatario delle iniziative di cui sopra: nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l'ASST ha facoltà di risolvere il contratto.

5. Copia scansionata e firmata digitalmente, in segno di presa visione e accettazione, del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" di cui alla DGR 17/06/2019 n. XI/1751, allegato alla presente richiesta di offerta (All.to 4).
6. Copia scansionata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario dell'offerta e delle dichiarazioni richieste.

1.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. Elenco firmato digitalmente della documentazione tecnica prodotta;
2. Copia scansionata delle Schede Tecniche, di sicurezza, per ogni prodotto offerto, conformemente a quanto disposto dalla Direttiva 93/112/CEE e dal D.M. 28.01.1992. Le Schede Tecniche devono essere redatte in lingua italiana. In caso siano disponibili solo Schede Tecniche in lingua diversa da quella italiana, la Ditta concorrente dovrà presentare la documentazione in lingua originale, corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, ai sensi del DPR 445/2000;
3. Copia scansionata delle Certificazioni di conformità alle normative vigenti possedute al momento della presentazione delle offerte. Se uno o più prodotti offerti sono da considerare pericolosi, devono essere etichettati secondo le norme vigenti. Devono essere fornite le schede di sicurezza e deve essere dimostrato che i prodotti offerti sono in linea con le norme ISO riferite allo specifico settore produttivo e commerciale (ISO 15189 e ISO 9000);
4. Dichiarazione, firmata digitalmente, relativamente alla classificazione, ultimo livello, dei prodotti offerti con riferimento alla CND (Classificazione Nazionale Dispositivi), numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici di cui al D.M. Ministero della Salute 23 dicembre 2013, codice UDI-DI; se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, dovrà essere presentata copia dell'iscrizione alla suddetta Banca Dati;
5. Quant'altro la Ditta ritenga indispensabile o utile documentare per la completa illustrazione dei prodotti proposti, che ne faccia comprendere appieno le caratteristiche tecnico-funzionali-operative.

1.3 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta inserendo nelle apposite schermate indicate dal Sistema l'importo complessivo della fornitura Iva esclusa. Il prezzo espresso dovrà prevedere due cifre decimali.

L'offerta economica dovrà avere una validità pari ad almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere alle Ditte concorrenti il differimento di tale termine;

Nella fase di inserimento dell'offerta nella Piattaforma il concorrente dovrà inserire il valore dell'offerta economica complessiva:

A completamento dell'offerta inserita in Piattaforma la Ditta offerente dovrà inoltre:

- inserire a sistema, nell'apposito campo "Offerta economica" la Scheda di offerta economica di dettaglio allegata alla presente richiesta (All.to n. 1) debitamente compilata e firmata digitalmente, servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema.

Nel file "Scheda offerta economica" (All.to n. 1) dovranno essere indicati nell'apposito campo:

- i costi inerenti la sicurezza relativi ai rischi specifici aziendali che costituiscono un "di cui" dell'importo complessivo offerto, IVA esclusa;
- i costi della manodopera/del personale che costituiscono un "di cui" dell'importo complessivo offerto, IVA esclusa;
- il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)

Si chiede, inoltre, l'inserimento in Piattaforma della medesima Scheda di offerta economica di dettaglio, debitamente compilata, anche in formato Excel.

- al fine di accelerare l'iter procedurale, inserire sulla Piattaforma **una relazione, firmata digitalmente, attestante le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo dell'offerta, con particolare riferimento al costo del personale**, nella quale venga precisato che il margine di utile calcolato è ritenuto congruo e in cui si attesti il rispetto degli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, nonché l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non le singole cartelle software di compressione dati.

I documenti possono essere firmati, dal titolare della Ditta o da un legale rappresentante o procuratore delegato.

Al termine della compilazione dell'offerta economica il Sistema genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal Concorrente sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del Concorrente verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale.

Si precisa che:

- a) il valore presunto dell'affidamento è pari ad € 84.000,00, IVA esclusa. Qualora pervenga una offerta superiore al valore presunto dell'affidamento, la Stazione appaltante si riserva di valutare ed accettare il medesimo tenendo conto delle condizioni di mercato e dei prezzi praticati presso le altre Aziende Sanitarie e Regionali. Al riguardo si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore al presunto importo di affidamento. In tale ipotesi il Sistema avviserà il Concorrente con un apposito messaggio ("Alert").

Si invita il Concorrente a prestare la massima attenzione al momento dell'imputazione del valore dell'offerta in Piattaforma, verificandola attentamente anche nel documento "pdf" generato dalla stessa. Si evidenzia che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta all'Amministrazione aggiudicatrice;

- b) l'importo complessivo desunto dal file "Scheda di offerta economica" (All. n. 1) dovrà esattamente corrispondere all'importo complessivo inserito a Sistema;

- c) in caso di contrasto tra l'importo complessivo imputato a Sistema e l'importo indicato nell'allegata "Scheda di offerta economica" (All. n. 1), viene considerato come valido l'importo imputato a Sistema e saranno aggiornati i documenti "Scheda di offerta economica" (Allegato n. 1);
- d) la Ditta potrà proporre una sola offerta. Non sono ammesse, offerte condizionate, frazionate e/o alternative;
- e) la Ditta dovrà offrire esclusivamente quanto proposto in sede di offerta tecnica. In caso di difformità tra offerta tecnica ed offerta economica, si procederà a richiedere alla ditta offerente il reinvio di entrambe le offerte, salvo il caso in cui fossero state presentate altre offerte valide;
- f) sarà ritenuta nulla l'eventuale offerta contenente riserve o condizioni espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'Offerente;
- g) è onere della Ditta offerente indicare l'eventuale quantitativo minimo fatturabile in sede di offerta. La mancata indicazione verrà considerata come assenza di minimo fatturabile. Non sono comunque ammessi minimi d'ordine se non con riferimento al minimo confezionamento indicato dalla Ditta in offerta e considerando i quantitativi presunti richiesti da questa Azienda;
- h) i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
- i) il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
- j) si procederà alla verifica dei conteggi effettuati dalla Ditta offerente, ai fini della determinazione dell'offerta economica complessiva e, qualora vengano riscontrati errori di calcolo, si procederà come di seguito specificato:
 - qualora l'errore derivi dalla mancata corrispondenza tra l'importo totale indicato in Piattaforma e l'importo totale derivante dalla somma delle singole offerte in dettaglio, prevarrà l'importo indicato in Piattaforma in quanto lo stesso non è modificabile. Si procederà, pertanto, a richiedere un chiarimento con produzione di una nuova offerta in dettaglio il cui importo complessivo coincida con il totale complessivo indicato in Piattaforma;
 - qualora la Ditta concorrente si rifiuti di produrre tale ulteriore offerta, si procederà all'esclusione dalla procedura di gara della Ditta stessa;
- k) il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di qualunque costo ed onere accessorio di tutto quanto previsto dal presente Invito e degli oneri della sicurezza a carico dell'Impresa che dovranno essere indicati specificatamente, in sede di offerta economica. Sono a carico della Ditta concorrente tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'Iva, tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio;

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Invito nonché dalla normativa vigente, il Concorrente provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema denominata "Invio offerta".

Il Concorrente che ha presentato l'offerta può sostituirla entro il termine previsto per la presentazione ed in questo caso l'offerta originaria e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. La nuova offerta sarà completamente sostitutiva della precedente.

GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista

CAMPIONATURA

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei prodotti offerti, questa Azienda si riserva di chiedere alla Ditta offerente la presentazione di idonea campionatura.

La campionatura dovrà essere consegnata a titolo gratuito e dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti e forniti in caso di aggiudicazione.

La campionatura richiesta dovrà pervenire, entro il termine di 7 gg. consecutivi dalla comunicazione della Struttura Gestione Acquisti, presso il magazzino del Presidio Ospedaliero di Mantova, nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

La campionatura dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento pena la non accettazione della stessa.

Il plico contenete la campionatura dovrà recare all'esterno, oltre all'indicazione del numero di protocollo e del mittente, la seguente dicitura "CAMPIONATURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI XXX – DITTA XXX".

Sulla confezione di ogni campione dovrà essere apposta un'etichetta, riportante:

- il nome della Ditta concorrente;
- il nome commerciale del prodotto;
- il codice prodotto.

La mancata presentazione della campionatura, qualora richiesta, comporterà l'esclusione della Ditta offerente.

COMUNICAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTO – INFORMAZIONI

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara verranno effettuate attraverso una delle seguenti modalità:

- a) Le comunicazioni di ordine generale, quali quelle relative all'apertura o alla chiusura di una determinata fase di gara, saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata di SINTEL Regione Lombardia alla casella di posta elettronica certificata dichiarata dal Concorrente al momento della Registrazione, quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche;
- b) Le comunicazioni relative all'eventuale procedura di regolarizzazione verranno effettuate mediante la funzionalità della Piattaforma SINTEL "Comunicazioni della procedura";
- c) La Ditta concorrente ha facoltà di richiedere, mediante la funzionalità di SINTEL "Comunicazioni della procedura", chiarimenti o informazioni complementari circa la documentazione inerente al presente appalto e/o le modalità di espletamento della gara entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a pubblicare, con effetto di notifica alla Ditta concorrente, sulla Piattaforma SINTEL, l'elenco delle richieste pervenute con le relative risposte;

- d) L'Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL di eventuali ed ulteriori chiarimenti e/o informazioni complementari. L'Impresa è pertanto invitata a consultare continuamente il sito web sino al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Tali trasmissioni rimarranno tracciate ed accessibili all'interno dei report della procedura.

Non saranno forniti chiarimenti telefonici.

Il Concorrente elegge quali domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni inerenti alle procedure di affidamento e, in generale, le attività svolte nell'ambito del Sistema, i seguenti recapiti indicati all'atto della Registrazione o all'invio dell'offerta:

- l'apposita area "Comunicazioni della Procedura" messa a sua disposizione all'interno del Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso del Concorrente. A tal fine il Concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno del Sistema;
- la casella di posta elettronica;
- il numero di fax;
- il proprio indirizzo.

È onere della Ditta concorrente tenere costantemente monitorati i siti e i recapiti sopra indicati.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà essere trasmessa on line, tramite la Piattaforma SINTEL, entro e non oltre il giorno

00/00/0000 ore 13:00.

MODALITA' AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

La fornitura verrà aggiudicata previa valutazione insindacabile della idoneità dei prodotti in relazione alle caratteristiche tecniche richieste, anche tenuto conto della loro specifica destinazione ed utilizzo previsti, nonché alla congruità e convenienza economica dell'offerta.

L'ASST si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice qualora l'offerta presentata non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare la fornitura, nonché di non procedere alla stipula del contratto a seguito di specifico provvedimento motivato;
- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto qualora sia intervenuta l'attivazione dei Convenzioni ARIA e/o CONSIP o altro soggetto aggregatore aventi medesimo oggetto e con parametri prezzo/qualità più convenienti, senza che l'operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (in quanto applicabili), fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto verrà stipulato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 18 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

A seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la seguente documentazione, in quanto ritenuta necessaria per la suddetta fornitura:

1. garanzia definitiva costituita secondo quanto previsto dal successivo punto "GARANZIA DEFINITIVA";
2. copia della polizza assicurativa secondo quanto previsto dal successivo punto "RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA";
3. ove previsto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), debitamente sottoscritto, che verrà trasmesso in sede di notifica dell'esito di gara;
4. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.);
5. in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e forniture oggetto della presente procedura in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 della L. 13 agosto 2010, n. 136. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per le definizioni di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla Determinazione n. 4 del

7/7/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

6. ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'Azienda.

L'inosservanza dei predetti obblighi entro il termine che sarà indicato comporterà la decadenza immediata dell'aggiudicazione dell'appalto e la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i provvedimenti di cui all'art. 222, comma 13 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento danni per inadempimento, del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'Azienda richiederà alla Ditta aggiudicataria una garanzia definitiva da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 pari al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva dovrà avere scadenza di almeno 6 mesi successiva rispetto a quella prevista per il contratto.

La Ditta aggiudicataria potrà essere esonerata dalla prestazione della suddetta garanzia, subordinatamente alla presentazione di offerta di miglioramento del prezzo di aggiudicazione, da consegnarsi prima della stipula del contratto.

L'ASST si riserva di chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

In caso di proroga del contratto di fornitura la garanzia definitiva dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni qui previste e per un periodo non inferiore a quello della proroga.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento; resta salva ogni altra azione in caso di garanzia risultata insufficiente.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia dell'ASST che di terzi, a seguito dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

La Ditta aggiudicataria è pertanto tenuta, in sede di stipula contrattuale, a sottoscrivere una polizza assicurativa relativa al rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della fornitura, per qualsiasi danno che possa essere recato all'ASST, ai dipendenti e

collaboratori dell'ASST medesima, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Aggiudicatario, già provvisto di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque rispettare le prescrizioni sopra descritte.

MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE – CLAUSOLE DI RINEGOZIAZIONE

Il contratto di fornitura potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, nei termini di seguito specificati, a condizione che nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata e che le modifiche non si considerino sostanziali.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale, l'ASST potrà imporre al fornitore, che è tenuto ad accettare, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà altresì essere modificato, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un ulteriore 30% dell'importo contrattuale originario. In tal caso l'ASST potrà chiedere al fornitore, che ha facoltà di accettare, l'esecuzione alle medesime condizioni o più favorevoli per l'Azienda sanitaria.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare, preventivamente a detta richiesta, se l'eventuale cambiamento del contraente per tali forniture supplementari, risulti impraticabile per motivi tecnici o economici o comporti per la stessa, notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Il contratto potrà essere modificato qualora nel corso dell'esecuzione si rendano necessarie forniture supplementari non previste nella procedura iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'ASST notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. In tali casi l'ASST provvederà a specificare le caratteristiche ed i quantitativi necessari di tale fornitura, chiedendo al fornitore di presentare per la stessa una nuova offerta, di cui si riserverà di valutare la congruità e la convenienza. Il valore di ciascuna delle suddette forniture non potrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. Tenuto conto del valore delle suddette forniture l'ASST si riserva di richiedere l'adeguamento della cauzione definitiva già eventualmente rilasciata sul contratto iniziale.

Il contratto potrà altresì essere modificato qualora si rendano necessarie modifiche per effetto di circostanze imprevedibili al momento dell'indizione della procedura di affidamento della fornitura. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il valore di ciascuna delle suddette modifiche non potrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

Il contratto potrà in ogni caso essere modificato, se il valore della modifica rimane al di sotto della soglia fissata dall'art. 14 comma 1 lett. c) del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e del 10% del valore iniziale del contratto. In caso di modifiche successive, detto valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto tenuto conto delle modifiche precedenti.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute necessarie dall'ASST e che gli siano richieste, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata preventivamente approvata dall'ASST.

Il fornitore ha in ogni caso la facoltà di presentare, ai sensi dell'art. 120 comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, un'eventuale richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali per motivazioni non espressamente previste dal contratto o dalla presente richiesta di offerta.

Sarà onere dell'Amministrazione aggiudicatrice che ha modificato il contratto alle condizioni sopra indicate, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 in quanto applicabili.

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Al verificarsi di condizioni oggettive e documentabili, non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, per un valore superiore al 5 % dell'importo complessivo, il fornitore e l'ASST concorderanno la revisione dei prezzi per la misura dell'80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Eventuali ulteriori revisioni dei prezzi potranno essere autorizzate a seguito di procedimento di rinegoziazione avviato su richiesta motivata e documentata, con riferimento ad incrementi dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto per cause indipendenti e non prevedibili dal fornitore al momento della presentazione dell'offerta ed intervenute successivamente alla stipula del contratto. Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni del codice civile, salvo tenere conto delle particolari caratteristiche della fornitura, dell'importo e della durata del contratto.

La revisione prezzi in ogni caso non potrà avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto e di introdurvi modifiche sostanziali ai sensi dell'art.120 comma 6 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Salvo quanto sopra, il fornitore si impegna a mantenere i prezzi offerti fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ad eccezione di eventuali condizioni migliorative per l'Azienda concordate fra le parti in corso di esecuzione del contratto.

Ogni variazione di prezzo conseguente a disposizioni normative o provvedimenti di Autorità che stabiliscono prezzi minimi garantiti, con effetto vincolante sui contratti in essere, dovrà essere comunicata per iscritto dalla Ditta aggiudicataria entro 10 giorni lavorativi dalla data della loro entrata in vigore.

In tal caso il prezzo sarà rideterminato con riferimento alle condizioni stabilite dalle predette disposizioni o provvedimenti dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione ovvero ricalcolato mediante l'applicazione della stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara (ove prevista).

In caso di ritardo nella comunicazione, verrà in ogni caso sarà ritenuto valido, dalla data indicata nelle predette disposizioni o provvedimenti, il prezzo più conveniente per l'Azienda sanitaria.

VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione, insolvenza, relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- provveduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Le cessioni dei crediti, ai fini della loro opponibilità alla ASST, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed indirizzate alla Struttura Economico Finanziaria dell'ASST per il tramite dell'Ufficio Protocollo Generale.

Le cessioni sono in ogni caso efficaci e opponibili all'ASST qualora questa non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordinativi di pagamento già emessi.

Non possono essere ceduti con un solo atto crediti riconducibili a diverse Amministrazioni pubbliche.

L'ASST di riserva di accettare esclusivamente le cessioni totali dei crediti.

Preventivamente all'eventuale accettazione l'ASST si riserva di effettuare le verifiche sul cedente previste dall'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

In caso di cessione di crediti derivanti da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente sia stata integralmente e correttamente eseguita, le predette verifiche verranno effettuate esclusivamente nei confronti del creditore cedente.

Nel caso in cui il soggetto cessionario sia anche mandatario all'incasso e l'ASST dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto cui è stato conferito il mandato all'incasso.

L'Appaltatore, a seguito dell'accettazione della cessione del credito da parte dell'ASST, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il suddetto Codice Identificativo di Gara.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'ASST potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi dell'art 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del medesimo decreto. L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo all'ASST il diritto alla risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

CONDIZIONI DI FORNITURA

a) Termini e modalità di consegna:

La consegna dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordine (fatti salvi i casi di urgenza, ricorrendo i quali la consegna dovrà essere garantita entro 1 giorno lavorativo dall'ordine)) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso il magazzino o la sede specificati negli ordinativi di acquisto, franca di ogni spesa (trasporto, imballo, consegna con scaricamento a terra, collaudo, ecc.) ad eccezione dell'IVA, che rimane a carico di questa Azienda. L'Azienda si riserva di non riconoscere come eseguite consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordinativo di fornitura.

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, debitamente firmato dal Responsabile della Struttura Funzione Acquisti ed esclusivamente per i quantitativi ivi previsti.

I prodotti consegnati dovranno essere identici a quelli offerti in sede di gara.

La precisa qualità dei prodotti costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere quella descritta nella "Scheda d'Offerta".

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

I farmaci oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio.

In particolare, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale - ultima edizione - ed ogni altra disposizione vigente in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e scaricamento a terra in porto franco.

L'aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi dell'Azienda senza limiti di quantità o importo.

Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza restituite al fornitore.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Azienda ricevente; tale documento dovrà obbligatoriamente indicare: il numero d'ordine dell'Azienda, il luogo di consegna, l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda.

Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro.

Il fornitore dovrà pertanto essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere le operazioni di carico e scarico.

Il documento di consegna dovrà essere sottoscritto dal mittente e dall'eventuale vettore; dovrà altresì essere sottoscritto da un delegato dell'Azienda a riprova dell'avvenuta consegna.

L'Azienda si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne prive di regolare attestazione del Magazzino ricevente.

La firma posta su tale documento certifica la mera corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo. L'Azienda si riserva di accertare la quantità e qualità dei prodotti consegnati in un momento successivo.

Ogni consegna, relativamente ad una stessa tipologia di prodotto, deve appartenere ad un unico lotto di produzione.

La merce deve pervenire all'Azienda in perfetto stato di conservazione; in particolare i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata verranno accettati solo previa verifica delle idonee condizioni di trasporto (rispetto catena del freddo).

Al momento della consegna, i prodotti devono avere una validità pari ad almeno i 3/4 della validità complessiva del prodotto.

In caso di urgenza, previo accordo con la struttura Farmacia, possono essere accettate scadenze più limitate.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione e manipolazione dei farmaci devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Le singole confezioni devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

Si precisa che i prodotti forniti dovranno:

- essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti: il codice UDI, il numero di Lotto, il codice dei prodotti, la data di scadenza, il tipo e il numero dei materiali contenuti, la ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente al momento della consegna;
- essere corredati da tutte le informazioni necessarie a garantirne una utilizzazione corretta e sicura (in lingua italiana);
- le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento dovranno essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di riduzione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi) Dovranno quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.

Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il fornitore.

Agli effetti della fatturazione la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino delle Strutture di Farmacia destinataria della fornitura, indicata sull'ordinativo d'acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale se non come accettazione della quantità ricevuta.

L'Azienda si riserva il diritto di verificare successivamente la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente, in forma scritta, le proprie eventuali osservazioni e contestazioni.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva pertanto la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta aggiudicataria e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 3 (tre) giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura della Struttura di Farmacia, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate in sede di gara.

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dalla documentazione di gara saranno respinti dall'azienda e l'aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione senza alcun aggravio di spesa. Quanto sopra vale anche qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Azienda; è a carico della Ditta aggiudicataria ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata nei termini stabiliti.

Pertanto, l'ASST non assume in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

b) MODIFICHE/VARIAZIONI/RITIRO PRODOTTI:

Qualora nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'immediato ritiro di quanto presente in Azienda, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche.
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione.
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo del mercato dei prodotti oggetto della fornitura, la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente la stazione appaltante;
- anomale reazioni riscontrate nell'utilizzo dei prodotti forniti, la ditta è tenuta all'immediata sostituzione del relativo lotto.

c) VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Questa ASST si riserva di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura in caso di aggiudicazione del medesimo prodotto da parte della Centrale Regionale Acquisti (ARCA).

Qualora nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'immediato ritiro di quanto presente in Azienda provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche.
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione.
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo del mercato dei prodotti oggetto della fornitura, la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente la stazione appaltante;

- anomale reazioni riscontrate nell'utilizzo dei prodotti forniti, la ditta è tenuta all'immediata sostituzione del relativo lotto.

d) MIGLIORIE E NUOVI PRODOTTI

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi farmaci analoghi o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità sarà suo obbligo darne comunicazione scritta all'Azienda. Sarà facoltà di questa ultima acquistare i nuovi prodotti alle medesime condizioni offerte in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell'Azienda interessata.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica di produzione dovesse consentire economie da parte della ditta fornitrice, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

In caso di sostituzione, totale o parziale, la ditta dovrà fornire adeguata formazione al personale utilizzatore per il corretto utilizzo dei nuovi farmaci, laddove necessaria.

Qualora, durante il periodo contrattuale, dovesse intervenire la scadenza del brevetto del farmaco offerto e aggiudicato e immessi sul mercato farmaci generici, l'Azienda si riserva di recedere dal contratto qualora dopo una verifica delle condizioni economiche ottenibili sul mercato le stesse risultassero migliori, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di legge e delle linee di indirizzo regionali in materia.

Qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 (CONSIP), comprendessero anche forniture di prodotti di cui alla presente gara, si procederà ad apposito negoziato in caso di prezzi superiori a quelli in convenzione, salvo il diritto di recesso anticipato di seguito previsto.

e) MINIMO FATTURABILE

È onere della Ditta offerente indicare l'eventuale quantitativo minimo fatturabile in sede di offerta. La mancata indicazione verrà considerata come assenza di minimo fatturabile. Non sono comunque ammessi minimi d'ordine se non con riferimento al minimo confezionamento indicato dalla Ditta in offerta e considerando i quantitativi presunti richiesti da questa Azienda.

f) PENALI

In caso di ritardo non motivato della consegna dei prodotti ordinati verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3/000 e l'1/000 dell'ammontare netto contrattuale, determinato in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo.

In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale variabile tra l'1% e il 5% dell'ammontare complessivo netto contrattuale, in relazione all'entità dell'inadempimento e delle sue conseguenze.

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 15 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

L'applicazione delle penali sopra indicate sarà effettuata mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'aggiudicatario.

g) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per l'espletamento della fornitura, l'Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che la ditta aggiudicataria dovrà

addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte di fatture emesse in conformità alla normativa vigente.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate a questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco Ufficio:	UFHLJY
-------------------------	--------

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 7 luglio 2011, n. 4 ed i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto.

Questa ASST non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DL 66/2014, convertito con L. 89/2014.

I pagamenti delle fatture elettroniche saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii..

A decorrere dal 1° febbraio 2020 sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti contabili emessi e trasmessi secondo le regole tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018.

A decorrere 1° febbraio 2021 non potrà darsi corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture non conformi a quanto disposto dal Decreto sopra citato.

Il fornitore è tenuto preliminarmente a verificare di avere ottemperato agli obblighi informativi nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della sua corretta identificazione anagrafica e del regolare ricevimento degli ordini inviati secondo le modalità previste dalle sopra citate regole tecniche.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (univoco per ogni fattura)

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture.

Il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti riferiti alla fornitura al seguente indirizzo: economicofinanziario@asst-mantova.it

Tale comunicazione è effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell’art. 3 , comma 7 della L. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 9 ter comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n.74 convertito nella Legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 557) nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà obbligatoriamente riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1)	'DMX', con X= 1,2,0 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2)	Numero di registrazione attribuito al Dispositivo medico nella Banca dati Repertorio Dispositivi Medici. Per i Dispositivi Medici ed i Dispositivi diagnostici in vitro che sulla base delle disposizioni vigenti, non sono tenuto all'iscrizione nella Banca dati Repertorio Dispositivi Medici o per i quali l'azienda fornitrice di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
Nel campo <Riferimento Amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

Per quanto qui non disciplinato le parti rinviano all’applicazione di quanto disposto dalle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 di cui alla Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Tale comunicazione è effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, la Ditta fornitrice dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture oggetto della presente richiesta di preventivo, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 9, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione. È altresì ammesso l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di “filiera delle imprese” e “subcontratti” si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

VERIFICA DI CONFORMITA'

La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare periodiche verifiche di conformità delle prestazioni, con cadenza di norma trimestrale, per accertarne la regolare esecuzione rispetto alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative richieste e dichiarate in offerta, nonché alle condizioni e ai termini stabiliti, oltre che alle disposizioni di legge ad esso applicabili.

A tal fine il RUP o il/ DEC (se nominato) o il/i verificatori a tal fine nominato/i (in caso di fornitura caratterizzata da elevato contenuto tecnologico o da elevata complessità o innovazione), procederà a redigere periodiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto, valutando la qualità e l'adeguatezza della fornitura, il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, provvedendo a segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle predette verifiche di conformità per la totalità delle prestazioni e secondo le modalità sopra indicate, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione, nonché di usufruire delle certificazioni di qualità (ove esistenti), ovvero di documentazione di contenuto analogo che verrà a tal fine richiesta al fornitore, attestante la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Delle predette operazioni di verifica (ove necessario) verranno redatti verbali dei controlli e dei rilievi eseguiti.

Gli accertamenti ed i riscontri risultanti dalla predetta attività di verifica, saranno valutati dal RUP per i provvedimenti di sua competenza, previo eventuale contraddittorio con l'esecutore del contratto.

Le operazioni necessarie alle attività di verifica di conformità, sono effettuate a spese dell'esecutore. A tal fine l'esecutore mette a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche i mezzi eventualmente necessari per eseguirle. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi al predetto obbligo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne tempestiva comunicazione al RUP, il quale dispone in danno dell'esecutore di dedurre la spesa dal corrispettivo ad esso dovuto.

Entro 60 gg dalla conclusione delle prestazioni contrattuali, il soggetto incaricato, tenuto conto degli accertamenti già compiuti e dei relativi riscontri, esaminata eventualmente la documentazione che ritenesse opportuno acquisire ed inviato tempestivo avviso all'esecutore affinché possa intervenire, provvederà a redigere il verbale del controllo definitivo.

A conclusione della predetta verifica finale, il soggetto incaricato, provvederà a redigere il certificato di conformità, che verrà trasmesso dal RUP all'appaltatore per la sua sottoscrizione entro 15 gg dalla ricezione, salva la facoltà di apporvi eventuali contestazioni.

A seguito dell'emissione del suddetto certificato, salva la risoluzione delle eventuali contestazioni espresse dall'esecutore, il RUP provvederà ad autorizzare il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore e lo svincolo della cauzione definitiva (ove prevista).

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti della fornitura non verificate e/o non verificabili.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni dell'art. 116 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda informa l'Appaltatore che i dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (All.to n. 4).

In particolare, si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione della procedura di gara e della stipula del presente contratto, saranno utilizzati nell'ambito delle attività istituzionali dell'Azienda Socio Sanitaria

Territoriale di Mantova, connesse con l'esecuzione del medesimo contratto e con ogni adempimento amministrativo ad esso riferito;

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge; i dati potranno essere trattati ed elaborati da personale informato sulla riservatezza degli stessi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; l'eventuale rifiuto può comportare la decadenza dall'aggiudicazione e la risoluzione del contratto;
- i dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti che possono far valere un diritto d'accesso, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, cui si rinvia e dal Regolamento UE 2016/679.
- titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, nella persona del Direttore Generale, che ne è il legale rappresentante

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto

definito dal citato D Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

VICENDE DEL CONTRATTO

a) SOSPENSIONI

L'ASST si riserva la facoltà di sospensione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art.121 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in quanto applicabili e compatibili con le caratteristiche della presente fornitura.

b) RISOLUZIONE

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto in applicazione di quanto disposto dall'art. 122 commi 1 e 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ASST, ferma restando l'applicazione delle penali, si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale in applicazione dei commi 3 e 4 e secondo il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 art. 10, nei seguenti casi:

- n. 3 ritardi nelle consegne per anno contrattuale;
- n. 3 consegne di beni diversi da quelli aggiudicati per anno contrattuale;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista, eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- in caso di mancata proroga della validità della cauzione, ove prevista, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di proroga del contratto;
- per imposizione di minimo d'ordine non previsto in offerta;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzata;
- in caso di cessione del contratto non autorizzata;
- in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
- in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- in caso di grave violazione del Patto di integrità in materia di Appalti Regionali.

L'Azienda intenderà risolto il contratto di diritto, in caso di inadempimento del fornitore entro il termine di 15 giorni dalla propria diffida scritta, nei seguenti casi:

- la Ditta aggiudicataria non esegua la fornitura in modo conforme alle disposizioni della presente richiesta di offerta;
- la Ditta aggiudicataria non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- la Ditta aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, l'Azienda incamererà a titolo di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore (ove prevista), salvo il risarcimento del maggior danno (nessuno escluso) e gli eventuali maggiori costi sostenuti per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto in tutte le ipotesi sopra citate, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, salva l'applicazione dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36.

c) RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore almeno 20 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- In conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- Qualora venisse accertato che le condizioni offerte dall'operatore economico aggiudicatario non risultassero essere quelle economicamente più convenienti e vantaggiose;

- Qualora, nel corso della validità del contratto, venisse attivata una Convenzione da parte di Consip Spa ovvero dell'Azienda Regionale per l'Innovazione degli Acquisti (ARIA) ovvero altro contratto di fornitura degli stessi prodotti, derivante da procedura ad evidenza pubblica espletata in forma aggregata da questa stessa Azienda o da altra Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in unione d'acquisto con altre Aziende Sanitarie della Regione Lombardia;

Nei suddetti casi di recesso l'Azienda si obbliga a pagare al fornitore le prestazioni già eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto vigenti, oltre che il valore dei materiali a magazzino e il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto disposto dall'allegato II.14 art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

L'impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario del contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, nonché quelle di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 di seguito trascritte e richiamate:

- art. 119 comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati";
- art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: "I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Stazione appaltante o all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi".

Si richiamano di seguito le ulteriori disposizioni connesse a quelle sopra citate:

- art.3 comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...);
- art. 98 comma 3, lettera e, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36: "L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa."

Verifiche dell'Amministrazione contraente

L'Amministrazione contraente, l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di seguito trascritto: "La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della suddetta norma è attuato con il suo richiamo esplicito nel subcontratto da parte dell'affidatario. L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la mancata previsione, all'interno di qualsiasi tipologia di subcontratto, della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima legge, rende il subcontratto nullo.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto

al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e, comunque, non inferiore a 500 euro.

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Azienda, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra

l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

NORME DI RINVIO

Si richiamano in quanto applicabili e riferibili alla presente procedura le seguenti disposizioni:

- 1) Il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- 2) Il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR 17/06/2019, n. XI/1751 allegato alla presente richiesta di offerta da restituire firmato per accettazione;
- 3) Il documento relativo alle disposizioni ed informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti dell'Azienda ed alle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, consultabile sul sito aziendale www.asst-mantova.it/oggetti/1816.pdf.

Si precisa che:

- la fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- la scrivente Azienda Socio Sanitaria Territoriale potrà utilizzare i dati contenuti nella documentazione presentata da codesta Spett.le Ditta in sede di offerta esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'informativa allegata. (All.to n. 5);
- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art.1456 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000”;
- la presente richiesta di offerta non impegna in alcun modo la scrivente Azienda Socio Sanitaria Territoriale che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno ovvero di effettuare una fase negoziale migliorativa ovvero di interpellare altri operatori economici di settore;
- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale si riserva inoltre di non dar corso agli ordinativi di acquisto e di recedere dal contratto in caso di attivazione di apposita Convenzione da parte di Consip S.p.A. ovvero dell'Azienda Regionale Centrale per l' Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia (ARIA) ovvero di attivazione di altro contratto di fornitura derivante da procedura ad evidenza pubblica espletata in forma singola da questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale ovvero in forma aggregata, in unione d'acquisto con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia;
- le modalità di fornitura e le altre disposizioni richiamate nella presente richiesta di offerta si intendono espressamente accettate con la presentazione dell'offerta da parte di codesta Spett.le Ditta.

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è il Dott. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, Tel. 0376/464374 e-mail: raffaele.bonora@asst-mantova.it.

Per eventuali informazioni, la Ditta concorrente potrà rivolgersi all'istruttore del Procedimento amministrativo Dott. Nicola Chiribella c/o Struttura Gestione Acquisti, Tel. 0376/464147, e-mail: nicola.chiribella@asst-mantova.it

Il Dirigente
della Struttura Appalti Forniture beni e servizi
sanitari
Raffaele Bonora

Allegati:

- Allegato n. 1: Scheda d'offerta economica;
- Allegato n. 2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico, in formato .xml e .pdf;
- Allegato n. 3: Dichiarazione Amministrativa;
- Allegato n. 4: Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali;
- Allegato n. 5 Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate*

Il Responsabile del Procedimento amministrativo: Sig.ra Claudia Ghidoni tel 0376/464903 mail
claudia.ghidoni@asst-mantova.it
Istruttore del procedimento: Dott. Nicola Chiribella tel 0376/464147 mail nicola.chiribella@asst-
mantova.it